

H.E,

ISSN: 0391-8130

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI  
FONDAZIONE LEONE CAETANI

26

GIORNATA DI STUDIO

**DEL NUOVO SULLA SICILIA  
MUSULMANA**

(ROMA, 3 maggio 1993)



*ESTRATTO*

ROMA 1995

---

---

HORST ENZENSBERGER

LE CANCELLERIE NORMANNE: MATERIALI  
PER LA STORIA DELLA SICILIA MUSULMANA

Verso la fine del dodicesimo secolo, e più precisamente al momento della morte di Guglielmo II, la cancelleria dei re normanni di Sicilia sarebbe stata composta da reparti di scrittori latini, arabi e greci dove gli arabi si inserivano tra i latini ed i greci. Così almeno ci fa credere l'autore di una cronaca che si preoccupò di illustrare ogni pagina del suo testo con una pagina di immagini: Pietro da Eboli <sup>(1)</sup>. Ci troviamo di fronte a un caso unico nel suo genere. La cancelleria normanna di Palermo fu infatti l'unica, non solo di questo periodo, ad essere oggetto di una rappresentazione figurata. E il *Carmen de rebus siculis*, ovvero il *Liber ad honorem Augusti*, non era certo destinato ad essere l'elogio dell'ultimo re normanno di Sicilia. Infatti, accanto ai suoi scrivani vediamo il *bigamus* – cioè l'allora vicecancelliere Matteo <sup>(2)</sup> – che scrive nottetempo una lettera cospiratoria al conte Tancredi di Lecce il quale, soprattutto per l'interessamento di Matteo, diventerà re di Sicilia. La posizione di rilievo che occupano in quest'immagine i due notai arabi potrebbe essere interpretata come una critica nei confronti del precedente sistema burocratico normanno e dei suoi

(1) Bern, Burgerbibliothek, Cod. 120, fol. 101r; G.B. SIRAGUSA, *Liber ad honorem Augusti di Pietro da Eboli* (Fonti per la storia d'Italia, 39), Roma 1905-1906.

(2) Su Matteo cfr. H. ENZENSBERGER, *Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen der normannischen Herrscher Unteritaliens und Siziliens* (Münchener hist. Studien, Abt. Geschichtl. Hilfswissenschaften, 9), Kallmünz 1971, *passim*.

protagonisti. L'autore, per motivi personali e di carriera, cercò qui di corrispondere alle attese dei conquistatori tedeschi, avallandone la chiusura totale nei confronti di una terra multiculturale ad essi completamente estranea ed anche ostile. Il favore riservato a greci ed arabi, caratterizzato dalla loro partecipazione all'attività della cancelleria <sup>(3)</sup>, che esprime per iscritto la volontà del sovrano, andrebbe quindi letto come un preciso capo d'accusa nei confronti dei sostenitori di Tancredi. A maggior ragione nell'ottica di un Enrico VI, che aveva appena perso il padre nel corso della terza crociata e che ora giungeva in una terra dove agli infedeli si riservava una funzione di tale prestigio. Nell'immagine di Pietro da Eboli i due scrivani arabi seguono immediatamente i latini: se la successione non è, come credo, frutto semplicemente del caso, ciò indicherebbe un'importanza maggiore, all'interno della cancelleria, della componente araba, rispetto almeno a quella greca. Bisogna però vedere in che misura la gerarchia offerta dal quadro, cioè la preminenza del documento arabo sul greco, pur sempre inferiore a quello latino, risponda alla realtà che testimoniano i documenti emessi dalla cancelleria di Guglielmo II ed anche di Tancredi <sup>(4)</sup>. Che poi i documenti latini costituiscano la maggior parte del materiale trasmesso e conosciuto è talmente ovvio che non c'è motivo di sottolinearlo.

Tra le caratteristiche del documento normanno nell'Italia meridionale ed in Sicilia rientrano a mio parere anche le differenze etniche, linguistiche e culturali che non sempre coincidono coi confini topografici dei distretti amministrativi <sup>(5)</sup>, tanto più che,

(3) Cfr. anche V. von FALKENHAUSEN, «I gruppi etnici nel regno di Ruggero II e la loro partecipazione al potere», in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II* (Università degli Studi di Bari. Centro di studi normanno-svevi. Atti, 3), Bari 1979, pp. 133-156.

(4) Cfr. i grafici in appendice.

(5) Cfr. H. ENZENSBERGER, «La cancelleria normanno-sveva tra unità monarchica e tendenze regionali», in *Unità politica e differenze regionali nel Regno di Sicilia* (Convegno Internazionale di Studio in occasione dell'VIII Centenario della morte di Guglielmo II re di Sicilia, Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989), Galatina 1992, pp. 105-118.

anche nei territori in cui la popolazione non appartiene a un ambiente di cultura latina, è necessario tener conto di una classe dirigente normanna sia pure numericamente ristretta <sup>(6)</sup>. Ed anche tra i cosiddetti latini bisogna distinguere tra Normanni e Longobardi che, per l'ambito che qui ci interessa – quello della diplomatica – potevano vantare una tradizione ben più ricca ed antica degli avventurieri normanni. D'altra parte non si può negare che il materiale documentario latino per la prima età normanna nella Calabria grecofona e in Sicilia sia particolarmente esiguo, e che l'analisi critica sia resa estremamente ardua dalla quasi totale assenza di termini di confronto attendibili. Per queste aree, su cui non esistette una tradizione latina di scrittura ad origine locale, sono sì attestabili paralleli in Normandia, ma soltanto per una parte dei fenomeni, tanto più che la Normandia non può essere considerata l'unico luogo di provenienza degli immigranti latini <sup>(7)</sup>. Portatore della cultura latina in queste zone fu esclusivamente il clero latino, mentre per i territori longobardi del regno normanno va tenuto presente anche un certo grado di scritturalità tra i laici <sup>(8)</sup> e soprattutto una tradizione cancelleresca latina autoctona <sup>(9)</sup>. In buona parte del ducato di Puglia, nei territori che furono sottratti al dominio bizantino, era rimasto il notariato greco dei τραπεζιῶται formatosi sul modello del *tabellio* romano <sup>(10)</sup>. Nulla, tuttavia,

(6) Cfr. V. von FALKENHAUSEN, «I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia», in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo*, a cura di G. Rossetti (Istituzioni e società nella storia d'Italia, t. 1), Bologna 1977, pp. 321-377.

(7) Cfr. H. ENZENSBERGER, «Cancelleria e documentazione sotto Ruggero I di Sicilia», in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello stato normanno* (Università degli Studi di Bari. Centro di studi normanno-svevi. Atti, 2), Roma 1977, pp. 15-23, in particolare pp. 16 ss.

(8) Cfr. A. PRATESI, «Spunti paleografici e diplomatici dalle pergamene di Montevergine», in *La società meridionale nelle pergamene di Montevergine* (Centro Studio Verginiano, 1), Montevergine 1984, pp. 39-51, in particolare pp. 42, 45.

(9) PRATESI, «Spunti», cit., pp. 46 ss.; IDEM, «Il notariato latino nel mezzogiorno medievale d'Italia», in *Scuole, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, vol. II, Catania 1987, pp. 137-168.

(10) V. von FALKENHAUSEN-M. AMELOTTI, «Notariato e documento nell'Italia meridionale greca (X-XV secolo)», in *Per una storia del notariato*

autorizza l'ipotesi che tra gli ecclesiastici latini al seguito del conte Ruggero fosse presente un numero rilevante di persone in grado di scrivere e con pratica di documenti, sicché certe incongruenze nei diplomi potrebbero anche essere frutto di imperizia e inesperienza <sup>(11)</sup>. Non è dunque strano che per la popolazione greca – vale a dire per i monasteri greci esistenti ed in considerazione della persistenza di un ceto dirigente greco a livello locale e regionale – i Normanni si siano serviti di notai greci. Quest'osservazione vale anche per il continente, cioè per le zone meridionali del ducato di Puglia dove il temporaneo dominio saraceno non sembra aver lasciato tracce nel tessuto amministrativo. Tuttavia va subito detto che la scelta della lingua per i documenti non latini non dipende soltanto dalla lingua del destinatario o beneficiario del privilegio ma spesso anche dal contesto sociale e linguistico come mostrano vari documenti di provenienza diversa, per esempio quelli greci per S. Stefano del Bosco oppure per l'arcivescovo di Palermo <sup>(12)</sup>. E questo vale soprattutto per la documentazione araba in cui la popolazione araba era oggetto, e non soggetto, dell'atto giuridico.

Tra gli aspetti particolari della diplomazia normanna rientra anche il fatto che già il titolo del sovrano suggerisce l'idea della composizione territoriale dei domini regi. Ruggero II, dopo il 1136, dispose l'introduzione di quella forma di *Intitulatio* che meglio manifestava all'esterno la concezione di una struttura terri-

*meridionale* (Studi storici sul notariato italiano, VI), Roma 1982, pp. 7-69, in particolare pp. 23 ss., 37 ss.

(11) Soltanto per Berengario, monaco di St. Evroul sceso in Italia al seguito di Roberto di Grantmesnil, e più tardi abate e vescovo di Venosa, abbiamo la testimonianza di Orderico Vitale che lo definisce *scriptor precipuus*. Cfr. L.R. MÉNAGER, *Recueil des actes des ducs normands d'Italie [1046-1127]*. I. *Les premiers ducs (1046-1087)* (Società di Storia Patria per la Puglia. Documenti e monografie, vol. XLV), Bari 1981, p. 41; H. ENZENSBERGER, «Roberto il Guiscardo: documenti e cancelleria», in *Roberto il Guiscardo tra Europa, Oriente e Mezzogiorno*, Galatina 1990, pp. 61-81, in particolare 63.

(12) Per esempio S. CUSA, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia, pubblicati nel testo originale, tradotti e illustrati*, I (in 2 parti), Palermo 1868-1882 (ristampa Köln-Wien 1982), pp. 20 s., 24-26, 26-28, 614-615.

toriale frutto di un secolare processo storico <sup>(13)</sup>. Sarebbe da vedere poi in che misura questa concezione teorica rispondesse effettivamente alla reale compagine amministrativa. Nell'ambito delle monarchie europee del XII secolo la definizione territoriale del potere è in ogni caso un fatto nuovo. L'*Imperator Romanorum* doveva sopravvivere di molto al Medioevo, Inghilterra e Francia sarebbero pervenute soltanto nel XIII secolo a una definizione territoriale del titolo sovrano e benché almeno Stefano I d'Inghilterra (1135-1154), in alcuni casi più o meno coevi alla formazione del titolo di re di Sicilia, venga definito anziché *rex Anglorum* anche *rex Anglie*, non sembra tuttavia che l'innovazione sia riuscita ad imporsi <sup>(14)</sup>. In Italia meridionale, comunque, la forma descrittiva di un titolo territoriale non rappresenta una novità. Il passaggio dal titolo etnico al titolo territoriale era già seguito sotto i principi longobardi di Benevento <sup>(15)</sup> ed anche i titoli dell'amministrazione provinciale bizantina, nella tradizione tardo antica, erano definiti territorialmente <sup>(16)</sup>. Qui si inseriscono anche i titoli greci dei sovrani normanni. Il titolo greco di Ruggero II non presenta alcuna restrizione territoriale e, in forma di sottoscrizione, compare anche nei diplomi latini. È lecito supporre che in esso da un lato si tenga conto dell'importanza dell'etnia greca (come anche nei diplomi greci per destinatari latini in territorio sostanzialmente grecofono), dall'altro che vi si rivelino ambizioni politiche che vanno molto oltre la Sicilia e la parte continentale del meridione d'Italia <sup>(17)</sup>. Ma, nonostante le ambizioni imperiali che esso forse

(13) Cfr. H. ZIELINSKI, «Zum Königstitel Rogers II. von Sizilien (1130-1154)», in *Politik, Gesellschaft, Geschichtsschreibung. Giessener Festgabe für Frantisek Graus*, a cura di H. Ludat e R.C. Schwinges, Köln-Wien 1982, pp. 165-182; H. ENZENSBERGER, «La cancelleria normanno-sveva», cit., p. 109; H. ENZENSBERGER, *Beiträge*, cit., p. 101 ss.

(14) H. ENZENSBERGER, «La cancelleria normanno-sveva», cit., p. 109 s.

(15) *Ibidem*, p. 110.

(16) Cfr. V. von FALKENHAUSEN, *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo*, Bari 1978, pp. 28 ss., 76-107, 111-144.

(17) Cfr. H. ENZENSBERGER, *Beiträge*, cit., pp. 86-89; C. BRÜHL, *Diplomi e cancelleria di Ruggero II*. Con un contributo sui diplomi arabi di Albrecht Noth, Palermo 1983, p. 57.

conteneva, riguardo alle relazioni con l'imperatore d'occidente e col papa, il titolo greco non aveva necessità di alcun cambiamento: si poteva esser certi che nella terra dei barbari teutonici mancassero le premesse necessarie per leggere e capire il greco. Quanto all'imperatore bizantino, nei suoi confronti Ruggero non aveva riguardi di sorta. A partire dal giuramento feudale di Roberto il Guiscardo nel 1059 (*dei gratia et Sancti Petri dux Apulie et Calabriae et utroque subveniente futurus Siciliae*)<sup>(18)</sup> la descrizione territoriale fu anche parte integrante del titolo ducale normanno *dux Apulie, Calabriae atque Siciliae*, che in questa forma è attestato tra il 1060 e il 1076<sup>(19)</sup>. Dopo questa data la forma tripartita del titolo scomparve dai diplomi ducali e venne rielaborata per il titolo reale di Ruggero II.

Sotto Guglielmo I la struttura territoriale del Regno, cioè la divisione tra l'isola ed il continente, viene personalizzata nei documenti: dal luglio 1156, vale a dire dopo il concordato di Benevento, la formula della datazione nei diplomi riporta, accanto agli anni di regno di re Guglielmo, anche gli anni del figlio, il duca Ruggero di Puglia. La morte tragica del giovane duca segna la fine di quest'uso, che tuttavia aveva già trovato il tempo di imporsi anche nei documenti privati. Con Tancredi dal maggio 1191 ritorna nei diplomi la menzione del *dux Apulie*; a partire dal settembre dell'anno successivo e fino alla morte, il figlio Ruggero viene menzionato nelle datazioni come co-regnante. In seguito non vi sarà più alcun duca di Puglia<sup>(20)</sup>. La formulazione definitiva del titolo *rex Siciliae, ducatus Apulie et principatus Capuae* va intesa senza dubbio come un compromesso politico che consentirà di giungere all'intesa, nel 1139 a Ceprano, con Innocenzo II, il quale non avrebbe potuto accettare il precedente *Siciliae et Italiae rex*. Benché non più adoperata in documenti reali, la formula non scomparve del tutto dalla datazione di documenti privati<sup>(21)</sup>.

(18) J. DEÉR, *Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaaten*, (Historische Texte, Mittelalter, 12), Göttingen 1969, pp. 17 s.

(19) H. ENZENSBERGER, «La cancelleria normanno-sveva», cit., p. 111.

(20) *Ibidem*, p. 107.

(21) *Ibidem*, p. 107; H. ENZENSBERGER, «Il documento regio come strumento del potere», in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi* (Uni-

Documenti arabi emessi da sovrani normanni ne troviamo soltanto in Sicilia. Una volta accettata l'utilità del sistema amministrativo arabo con i suoi catasti ed elenchi per la gestione del patrimonio di villani che passò ai nuovi signori dell'isola, non desta più meraviglia che il primo sovrano normanno – pur sempre feroce nemico dei musulmani in battaglia – si sia invece servito di collaboratori arabi per il disbrigo delle pratiche relative alla gestione della documentazione araba; sistema fiscale adattissimo ad esser inserito – in un territorio di commistione culturale – nell'organizzazione feudale con le sue dipendenze necessariamente di carattere personale. Si può infatti constatare che la documentazione araba riguarda esclusivamente la concessione, descrizione e registrazione di terreni e le popolazioni giuridicamente legate alla lavorazione della terra<sup>(22)</sup>. Va anche ricordato che ai Normanni l'uso di atti relativi al demanio e di elenchi di carattere feudale era familiare. Basta rinviare a testi come il *Domesday-Book* in Inghilterra o al *Catalogus baronum* che comprendeva la parte settentrionale del regno di Sicilia. Ci sono inoltre indizi per l'esistenza di catasti greci per la Calabria<sup>(23)</sup>.

Mentre per il regno di Ruggero I non siamo ancora in grado di giudicare l'entità numerica della documentazione araba o greca e, tutto sommato, neanche di quella latina – lo scrupoloso spoglio dell'Archivio Medinaceli porterà più luce in proposito<sup>(24)</sup> –, la

versità degli Studi di Bari. Centro di studi normanno-svevi. Atti, 4), Bari 1981, pp. 103-138, in particolare p. 133. IDEM, «Utilitas regia. Note di storia amministrativa e giuridica e di propaganda politica nell'età dei due Guglielmi», in *Atti dell'Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo*, s. V, vol. I, a.a. 1981-82, parte seconda: lettere, Palermo 1982, pp. 23-61, in particolare p. 35.

(22) H. ENZENSBERGER, «Il documento regio», cit., pp. 104 s., 110, 114, 123 s., 126 s.

(23) A questa possibilità fece già cenno L. GENUARDI, «I defetari normanni», in *Centenario della nascita di Michele Amari*, vol. I, Palermo 1910, pp. 159-164; cfr. anche A. DE SIMONE, «I diplomi arabi di Sicilia», in *Testimonianze degli Arabi in Italia*. Giornata di studio (Accademia Nazionale dei Lincei. Fondazione Leone Caetani), Roma 1988, pp. 57-75, in particolare p. 62.

(24) Sulla storia dell'archivio cfr. ora i contributi di A. Sparti e A. Sánchez González, in *Messina. Il ritorno della memoria*, Mostra (Messina, 1 marzo-28 aprile 1994), a cura di G. Fallico, A. Sparti, U. Balistreri, Palermo 1994, pp. 191-214.

situazione cambia con Ruggero II. Dobbiamo però sempre tener conto del fatto che buona parte dei documenti sono andati perduti e affermazioni concrete si possono basare solo sui testi conservatici. Poiché il latino, e più tardi il siciliano e persino il catalano, hanno sempre più ristretto lo spazio linguistico del greco e dell'arabo – che comunque cessò di essere lingua parlata in Sicilia con la deportazione dei Saraceni in Puglia ordinata da Federico II –, i documenti non latini sono più soggetti alle perdite che quelli latini. Prevalva ai tempi del primo re normanno la produzione cancelleresca greca, più del 50% anche se ne conosciamo soltanto un terzo ancora nel testo greco, mentre 14 sono i documenti in arabo o che contengano brani in lingua araba insieme ad una parte in greco. Quattro di essi sono platee che aggiornano *ğarā'id* emesse da Ruggero I. Complessivamente la documentazione araba si aggira intorno all'8%. C'è da dire che i documenti latini aumentano dopo l'incoronazione di Ruggero a re di Sicilia, cioè con l'istituzione di una struttura amministrativa latina basata su *camerarii*, *iustitarii*, *baiuli* ecc. che sarà completata intorno al 1140. Durante il regno di Guglielmo I la quota dei documenti greci e arabi, che soltanto in parte ci sono stati trasmessi nella loro lingua originale, si riduce a circa il 15%, senza considerare i deperditi che per la maggior parte erano probabilmente redatti in latino <sup>(25)</sup>. Scende ulteriormente sotto Guglielmo II la quota dei documenti non latini: i 12 documenti che, per intero o in parte, presentano greco o arabo costituiscono un 8% ca. del materiale complessivo. Quattro di essi uniscono all'arabo il greco, altri quattro fanno seguire un brano greco a un testo latino, due sono esclusivamente in greco ed uno, forse il più importante, è redatto in latino ed arabo. Sotto Tancredi troviamo ancora un bilingue latino-greco <sup>(26)</sup> per S. Filippo di Fragalà, su 35 documenti trasmessi col testo completo (meno del 3%). Un altro privilegio latino-greco fu emesso dall'imperatrice Costanza a favore di S. Elia di Carbone <sup>(27)</sup>.

(25) Compresi i deperditi la quota si riduce ulteriormente al 5%.

(26) D Ta. 30.

(27) D Ks. 4. Sono 65 i documenti latini.

Benché il giovane Federico <sup>(28)</sup> vagabondasse per le strade della capitale come volle una storiografia di ispirazione assai romantica, aspirando gli odori ed assaggiando i sapori del quartiere musulmano di Palermo, alla corte dell'imperatore non vi sarà posto per burocrati arabi o con conoscenze della lingua araba, sicché in caso di necessità egli si rivolgeva a uno speciale: quel *magister Theodorus*, residente a Palermo, al quale era affidata la redazione degli scritti riguardanti i rapporti con il mondo musulmano di Tunisi <sup>(29)</sup>. Si tratta quindi di relazioni con l'estero, mentre per la comunicazione all'interno del regno di Sicilia non si avverte più la necessità di scritture arabe. Le minoranze di lingua greca invece avevano mantenuto la loro posizione anche nella compagine della corte e della curia dell'imperatore <sup>(30)</sup>, persino a livello di redazione di testi normativi <sup>(31)</sup>. I loro rappresentanti però erano uomini di cultura in grado di cavarsela anche con il latino e magari pure col volgare italiano o siciliano del tempo! Nel complesso, dalla mole dei documenti di Federico, i testi non latini scompaiono quasi del tutto. Ciò non significa che non fosse consentito l'uso di lingue e scritture non latine a livello di diritto e

(28) C.A. WILLEMSEN, «Über die Kindheit Friedrichs II», in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva* (Università degli Studi di Bari. Centro di studi normanno-svevi. Atti, 5), Bari 1983, pp. 109-129.

(29) Dal Registro di Federico apprendiamo infatti che la curia gli inviò una pergamena in bianco munita di bolla su cui tracciare il testo di un'ambasciata al bey di Tunisi.

(30) M.B. WELLAS, *Griechisches aus dem Umkreis Kaiser Friedrichs II.* (Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung, 33), München 1983; cfr. anche H. ENZENSBERGER, «La struttura del potere nel Regno: corte, uffici, cancelleria», in *Potere, società e popolo nell'età sveva* (Università degli Studi di Bari. Centro di studi normanno-svevi. Atti, 6), Bari 1985, pp. 49-69, in particolare p. 58.

(31) Basta ricordare la redazione greca delle Costituzioni di Melfi, edita da T. von DER LIECK-BUYKEN, *Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien*, Ergänzungsband, 1. Teil: *Der griechische Text* (Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II, 1), Köln-Wien 1978, ed il testo greco delle Assise di Ariano, recentemente scoperto da L. BURGMANN, «Eine griechische Fassung der "Assisen von Ariano"», in *Fontes Minores* 5, Frankfurt am Main 1982, pp. 179-192.

documento privato. Il divieto di Federico II contro l'uso di *scriptura illegibilis* negli atti notarili era diretto contro la curiale, quella scrittura estremamente corsiva e trascurata che era consueta nei grandi centri continentali come Napoli, Bari, Salerno ecc.<sup>(32)</sup>, non contro atti privati in lingua e scrittura greca, araba o ebraica<sup>(33)</sup>. Una tale disposizione sarebbe anche stata in netta contraddizione col principio del riconoscimento dei diritti etnici espresso nelle Costituzioni di Melfi.

Un'importanza sempre crescente derivò alla cancelleria dalla sempre minore mobilità dei re normanni a partire da Guglielmo I<sup>(34)</sup>. In realtà l'evoluzione in tal senso si era già delineata durante gli ultimi anni di Ruggero II nel suo itinerario. Ruggero è attestato infatti per l'ultima volta in Val di Crati nel giugno del 1150, poi sembra non aver più lasciato la Sicilia: oltre che a Palermo, egli è documentabile, tutt'al più, ancora a Messina<sup>(35)</sup>. Il figlio e successore Guglielmo I si trova a Salerno nel marzo del 1155, mentre il cancelliere Ascettino intraprende una campagna militare. Nel 1156 il re stronca con successo la rivolta pugliese e conclude con Adriano IV il concordato di Benevento, egli è inoltre documentato ancora a Napoli e a Salerno. Infine, nel 1162, intraprende una spedizione attraverso la Calabria e la Basilicata: d'ora in avanti Guglielmo I è documentabile solo in Sicilia.

Guglielmo II allestisce per la prima volta nel 1172, dopo il raggiungimento della maggiore età, una specie di campagna sul continente attraverso i territori critici del regno – da Taranto per la Puglia in direzione della Campania –; una spedizione che, secon-

(32) Cfr. T. COLAMARCO, *Le pergamene in curialesca napoletana dell'Archivio di Montevergine* (Centro Studio Verginiano, 4), Montevergine 1985 (= 1987).

(33) Così l'interpretazione di H. DILCHER, *Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II. Quellen der Constitutionen von Melfi und ihrer Novellen* (Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II., 3), Köln-Wien 1975, p. 336.

(34) Su questo fenomeno cfr. H. ENZENSBERGER, «La cancelleria normanno-sveva», cit., p. 111 s.

(35) Cfr. H. ENZENSBERGER, *Messina e i re*, in *Messina. Il ritorno della memoria*, cit., pp. 81-88.

do le fonti, ha tutto il carattere di quell'«Umritt» – il corteo a cavallo attraverso il paese – che i re tedeschi erano soliti intraprendere dopo l'assunzione del potere. Che si sia trattato effettivamente di questo, è avvalorato da una serie di conferme relative a disposizioni della reggenza ed emesse nel corso del viaggio. A ciò si aggiunge anche la vana attesa dalla sposa bizantina a Taranto. Nel luglio del 1172 Guglielmo II è di nuovo a Palermo. Nel dicembre del 1182 sembra aver intrapreso un pellegrinaggio in Puglia; il 1 gennaio 1183 si trova a Salerno, più tardi a Capua e Montecassino. Dal maggio dello stesso anno il re è di nuovo documentabile a Palermo. Nel 1185 avrebbe accompagnato la zia Costanza fino a Salerno, ma la notizia ci viene solo da una redazione degli *Annales Casinenses*. Un soggiorno nei mesi di giugno e luglio dell'85 a Brindisi, da dove mosse il corpo della spedizione per la conquista di Durazzo e Salonicco, è invece attestato anche nei documenti. Dopo d'allora, e fino alla morte, egli è ancora documentabile solo in Sicilia.

La situazione sotto Tancredi è naturalmente condizionata dalle particolari circostanze politico militari, non ha però più alcun influsso sulla struttura organizzativa del regno.

Il conseguente sviluppo degli organi amministrativi, che accompagnava questa sedentarietà del re, portò anche ad un'ulteriore elaborazione delle forme documentarie. Con l'immobilità del re, alla quale fa riscontro la creazione e costruzione di una vera capitale, in cui la popolazione araba ebbe ancora un ruolo significativo, il sovrano aveva bisogno di uno strumento che gli permettesse di trasmettere i suoi ordini agli organi competenti e quindi di regnare in modo inequivocabile. Questo strumento furono i mandati, che in numero minore già si incontrano tra i documenti di Ruggero II. Con il successore, Guglielmo I, essi arrivano ad un terzo del materiale conosciuto, ivi compresi i deperditi. L'unico originale tra questi mandati è uno bilingue latino-greco, scritto dalla mano del notaio Matteo allora alle prime armi. L'attribuzione a Matteo risulta solo dall'analisi paleografica poiché nei mandati viene a mancare la formula corroborativa che indica il nome dello scrittore. Qualche anno dopo, ma sempre nell'età di Guglielmo I, Matteo,

nel disbrigo della corrispondenza in arrivo dalle province, ricoprirà un incarico analogo a quello che, nell'ordinamento di cancelleria di Federico II, è assegnato a Guglielmo di Tocco: egli doveva esaminare la corrispondenza ed esporne la materia non riservata. Anche come vicecancelliere, Matteo rimase strettamente legato al disbrigo dell'ordinaria amministrazione. Era quindi la cancelleria a gestire, con una certa autonomia, una rete di comunicazioni con le province, a raccogliere informazioni, inviare ordini, risolvere quesiti posti da organi amministrativi subordinati.

Che la cancelleria, peraltro, dovesse intervenire a nome del re in un numero non indifferente di processi, dipende dal frequente malcontento causato dalle abitudini e dalla lentezza delle autorità locali, ovvero da particolari espedienti della parte avversa <sup>(36)</sup>. Soltanto nei casi più gravi veniva richiesto il parere del sovrano, poiché né Guglielmo I né Guglielmo II furono dotati di quell'animo da burocrate che distinse invece Ruggero II e lo spinse a sottoscrivere in prima persona i privilegi emessi dalla sua cancelleria – con una firma in lingua e scrittura greca. I Guglielmi, invece, furono più dediti alle delizie della vita orientale con i relativi cortigiani e cortigiane. E con il medico di fiducia arabo, come risulta da un'altra illustrazione della cronaca di Pietro da Eboli. In lettere latine questi è chiamato *el hakim*.

Se l'incarico al *Divan* di redigere una *giarida*, a cui fanno riferimento i documenti <sup>(37)</sup>, fu dato per iscritto non lo sappiamo con precisione poiché sia il re sia l'ufficio catastale arabo risiedevano

(36) Il vescovo greco di Gallipoli non rifuggì dal produrre mandati di comparizione falsi della corte di Palermo pur di non presentarsi al suo avversario, talché i giustizieri si rivolsero al sovrano con una interpellanza. Anche nel processo per simonia contro il vescovo di Minervino si giunse ad una conclusione relativamente rapida solo perché i querelanti minacciarono ripetutamente di appellarsi al re a causa dei continui rinvii. Cfr. H. ENZENSBERGER, «Macht und Recht im normannisch-staufischen Sizilien», in *Mediterraneo medievale. Scritti in onore di Francesco Giunta*, Soveria Mannelli 1989, pp. 393-415, in particolare p. 412 s.; IDEM, «La cancelleria normanno-sveva», cit., p. 115.

(37) Nella platea per S. Giovanni dei Lebbrosi del dicembre 1154, conservata soltanto in una versione latina del 1258, leggiamo: «*exiit edictum a maiestate altissima Guillelmi, regis sancti, ... ad doanam regiam transmissum, ut scriberetur hoc privilegium...*».

nella stessa capitale del regno. Accanto all'emissione di privilegi per il singolo richiedente che venivano redatti nella cancelleria, essa aveva anche il compito di trasmettere le disposizioni del re, e dei suoi più stretti consiglieri e collaboratori, agli organi della amministrazione provinciale. Ai funzionari direttivi era affidato il disbrigo della corrispondenza in arrivo: relazioni, interpellanze, comunicazioni relative all'esecuzione dei mandati ecc.; tutto ciò che nei suoi tratti fondamentali era già in uso in età normanna, venne ulteriormente potenziato e sviluppato con Federico II. Alla base di questo sistema stava il trasferimento di funzioni e competenze tramite il principio di delega<sup>(38)</sup>.

Nei rescritti dell'età normanno-sveva a venir delegati sono di regola casi singoli, per cui gli stessi interessati avevano presentato istanza a corte, o personalmente o tramite propri rappresentanti. Accanto a ciò esisteva anche una regolamentazione generale delle competenze – come si desume dalle Assise normanne e dalle Costituzioni sveve – e che risulta evidente soprattutto dall'ordinamento della cancelleria<sup>(39)</sup>. Sulla delega di competenze in età normanna qualche notizia ci viene anche da fonti storiografiche. Da esse risulta evidente che i compiti della cancelleria, per l'età normanna, non sono sempre chiaramente distinguibili da quelli del tribunale di corte. Per la spedizione degli atti e dei documenti necessari, la competenza rimane alla cancelleria, anche se i giustizieri della *magna curia*, negli ultimi decenni di Guglielmo II, potevano disporre di notai personali come i giustizieri in provincia. Questo principio verrà poi fissato giuridicamente da Federico II. Sotto i re normanni i giustizieri della *magna curia* sembrano costituire, esclusivamente per la Sicilia, l'istanza superiore di appello, analogamente ai *magistri iustitiarum* nelle singole province. Nei casi di appello dalla provincia direttamente alla corte del re, l'istruzione del caso spettava di regola ai familiari, i *domini curie*. Comunque dalla *Narratio* dei rispettivi mandati è già riconoscibile se il re partecipasse ancora direttamente all'azione giudiziaria<sup>(40)</sup>.

(38) Cfr. H. ENZENSBERGER, «La cancelleria normanno-sveva», cit., p. 114.

(39) H. ENZENSBERGER, «La struttura del potere», cit., pp. 50, 52 s., 58.

(40) Cfr. *Ibidem*, p. 56 con nt. 54.

Tra i sei mandati originali di Guglielmo II ne troviamo uno greco-arabo nel fondo Sicilia dell'Archivio Medinaceli <sup>(41)</sup>. Inoltre sono conservati in forma originale tre platee greco-arabe e una latino-araba. Quest'ultima e due delle greco-arabe appartengono al tabulario di S. Maria di Monreale. Il documento latino-arabo del 1182 <sup>(42)</sup> è di particolare interesse per il formulario della parte latina, che riprende gli elementi del privilegio solenne. Incomincia infatti con l'*Invocatio* e l'*Intitulatio* consueta, che comunque non subirono modificazioni nei privilegi per tutto il periodo dei Guglielmi <sup>(43)</sup>. Nell'*Arenga* il notaio Alessandro, uno dei principali collaboratori del vicecancelliere Matteo, col suo stile inconfondibile sviluppa il solito tema della preoccupazione del re per il benessere degli istituti ecclesiastici: *Dum in rebus ecclesiasticis statu perpetuo et pace firmissima conservandis...* Dalla sua azione benefica il re si aspetta tutela e stabilità per il regno, come pure un premio nell'eternità. Ricorda di seguito la fondazione del monastero reale di S. Maria Nuova da lui voluta e sponsorizzata *domino inspirante*. Per incrementare le entrate e a salvaguardia della pace e della tranquillità dei monaci, il re fa elencare dettagliatamente il patrimonio fondiario del monastero, al fine di rendere ineccepibile la situazione giuridica di Monreale in eventuali contese giurisdizionali. In fondo a questo elenco, che comincia con la *divisa Iati* e finisce con la *divisa Calatatrasi*, il notaio aggiunge quella frase che è prova fondamentale per la continuità dell'amministrazione patrimoniale araba: *has autem predictas divisas a deptariis nostris de saracenicis in latinum transferri ipsumque sarracenicum secundum quod in eisdem deptariis continetur sub latino scribi precepimus*. Il testo fu tradotto in latino poiché i benedettini avevano cer-

(41) ADM, perg. 1118; cfr. *Messina. Il ritorno della memoria*, cit., pp. 236 s., n. 36 con fotografia.

(42) Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, Tabulario di Monreale, perg. 31; S. CUSA, *I diplomi*, cit., pp. 179-244; cfr. anche H. ENZENSBERGER, «Il documento regio», cit., p. 123 con nt. 102.

(43) A partire dal 1136 essa presenta la forma invariata: *rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue*. Questa fu anche la formula adottata da Federico II fino al primo soggiorno in Germania.

tamente poca dimestichezza coll'arabo – non erano neanche Siciliani ma immigrati dal continente – ed accompagnato da una trascrizione dal registro originale arabo. La parte latina viene conclusa dalla *Corroboratio*, anch'essa alquanto stereotipa, e dalla datazione con l'indicazione dei familiari, cioè dei più stretti consiglieri del re: l'arcivescovo Gualtiero di Palermo, nemico giurato della fondazione del monastero e soprattutto della successiva elevazione al rango di arcivescovado, il vicecancelliere Matteo che aveva invece favorito le idee del sovrano per fare uno sfregio al vecchio concorrente, ed infine il vescovo di Siracusa, Riccardo Palmer, la cui carriera era ormai in fase discendente. Insieme a tre chierici apparentemente latini che sembrano esser stati addetti alla dohana, i tre *familiares* sottoscrissero in fondo al documento che consta di sette fogli di pergamena cuciti l'uno all'altro ed è anche materialmente ben cospicuo. Questo privilegio dimostra il valore probante che la documentazione araba fino a quel momento aveva mantenuto. Al tempo stesso il privilegio per Monreale segna il tramonto di quest'ufficio arabo, benché ancora nell'aprile 1183 si trovi un'ultima platea araba con la trascrizione dei nomi e del numero dei villani in greco <sup>(44)</sup>. La fonte per le descrizioni dettagliatissime dei confini del territorio su cui Monreale esercitava il dominio temporale erano i *deptarii* del re <sup>(45)</sup>. Questi registri non potevano essere atti risalenti alla dominazione musulmana sull'isola, ma dovevano essere quelli ricostruiti sotto la guida responsabile dell'allora notaio Matteo dopo l'assalto al palazzo reale di Palermo e la distruzione dell'archivio nel 1160. Se poi i rivoluzionari avessero effettivamente fatto piazza pulita o semplicemente messo sotto sopra gli incartamenti, non possiamo affermarlo con precisione. Il racconto del cosiddetto Ugone Falcando è in proposito piuttosto scarno <sup>(46)</sup>.

A mio parere, la scomparsa della platea come tipo documentario non è dovuta né al caso né alla trasmissione, e sarebbe quindi

(44) Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, Tabulario di Monreale, perg. 45; S. CUSA, *I diplomi*, cit., pp. 245-286.

(45) Sui *defetarii*, come vengono chiamati in altri documenti, cfr. H. ENZENSBERGER, «Il documento regio», cit., p. 105 con nt. 5.

(46) Cfr. *Ibidem*, p. 120 ss. con nt. 90.

interessante individuarne i motivi. Potrebbe per esempio trattarsi di esaurimento del patrimonio disponibile. Infatti, a partire dalla metà degli anni Settanta, scarseggiano le concessioni incondizionate di terreni con eccezione della dotazione di Monreale. Ed è sempre l'isola ad offrire la maggiore disponibilità, benché si registri anche qualche caso in Calabria: a Corazzo, Martirano, Sambucina. Spesso si tratta di concessione di terre *ad laborandum* <sup>(47)</sup>, indizio questo di mancanza di manodopera nel demanio, e nel 1182 il re cedeva a S. Andrea di Benevento un castello che doveva essere ristrutturato. D'altra parte sarebbe anche da prendere in considerazione una modifica nell'indirizzo della politica agraria del monarca e del suo governo <sup>(48)</sup>. Questo cambiamento si può cogliere in norme che poi furono accolte anche nella codificazione di Federico II, cioè nelle Costituzioni di Melfi del 1231.

Una volta tanto le circostanze mi hanno concesso di esimermi dall'obbligo di discutere su falsi, uno dei vizi principali del diplomaticista, poiché il problema con i documenti arabi – che io comunque considero tali e non li escludo, come facevano i nostri predecessori all'inizio del secolo, dall'ambito e dalle competenze della cancelleria reale normanna – non si pone: i dubbi avanzati dal Noth contro il *sigillion* a favore di S. Maria al-Gadir si sono rivelati inconsistenti perché basati su una lettura erronea del Cusa.

Nonostante la loro esiguità numerica, i documenti arabi sono di grandissimo valore per ricostruire la stratificazione sociale e etnica della popolazione contadina siciliana, ma costituiscono anche un complemento indispensabile alle indicazioni delle fonti letterarie – da Amari in poi favorite dalla ricerca e dall'analisi storica – per capire meglio il contributo significativo dell'elemento arabo alla cultura siciliana <sup>(49)</sup>.

(47) Cfr. *Ibidem*, pp. 126 ss., 135.

(48) Cfr. *Ibidem*, p. 137 ss.

(49) B. SCARCIA AMORETTI, «La storiografia arabistica italiana di fronte alla questione della presenza islamica nel mezzogiorno medievale», in *Il Mezzogiorno medievale nella storiografia del secondo dopoguerra: risultati e prospettive*, a cura di P. De Leo (Associazione dei Medievalisti Italiani, Convegni, IV), Soveria Mannelli 1985, pp. 113-121.

APPENDICE

